



**Società Svizzera d'Assicurazione contro la  
Grandine, Società Cooperativa**

**Via Carlo Poma, 42 - 20129 Milano**  
**Tel +39 02 89 69 3700- Fax +39 02 73 95 38 70**  
Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di Registro Imprese di  
Milano: 04348610967  
Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS  
alla Sezione II - n° iscr. 2.00003 Numero REA MI - 1740946

**Fondata nel 1880**

Sede principale: Schweizerische Hagel -  
Versicherungs-Gesellschaft, Genossenschaft  
Seilergraben 61, 8001 Zurigo, Svizzera - Numero di  
Registro Imprese di Zurigo: CH-020.5.901.320-7  
Tel. +41 44 257 22 11, Fax: +41 44 257 22 12 -, Sito  
Internet: [www.hagel.ch](http://www.hagel.ch)

**Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione**  
Edizione aggiornata a Febbraio 2022

# ASSICURAZIONE SULLE RESE DELLE PRODUZIONI VEGETALI PER I DANNI DA AVVERSITA' ATMOSFERICHE

## POLIZZA AGEVOLATA PER LE AVVERSITA' CATASTROFALI

**Vendibile esclusivamente in abbinamento ad una copertura Agevolata di  
Frequenza Tipo C / Tipo F**

**Agevolata da Contribuzione Pubblica**



**Catastrofali**

140  
Jahre  
Années  
Anni

140  
Jahre  
Années  
Anni

140  
Jahre  
Années  
Anni

140  
Jahre  
Années  
Anni

140  
Jahre  
Années  
Anni

140  
Jahre  
Années  
Anni

140  
Jahre  
Années  
Anni

140  
Jahre  
Années  
Anni

# INDICE

Glossario.....	pag. 2
Definizioni delle Avversità Atmosferiche Assicurabili.....	pag. 2
Condizioni Generali di Assicurazione .....	pag. 6

# GLOSSARIO

Ove non di seguito derogato e/o riportato, si intendono qui richiamate le definizioni previste nelle Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione – ASSICURAZIONE SULLE RESE DELLE PRODUZIONI VEGETALI PER I DANNI DA AVVERSITA' ATMOSFERICHE – ed. Febbraio 2022

## DEFINIZIONI DELLE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE ASSICURABILI

**ALLUVIONE:** calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta ad eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido e incoerente. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

**GELO E BRINA:** abbassamento termico dovuto a presenza di masse d'aria fredda e/o congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.

L'attivazione della garanzia avviene quando la temperatura riscontrata, che dovrà essere comunque inferiore a 0°C, risulta inferiore o uguale alla temperatura considerata critica in funzione della fase fenologica in cui si trova la coltura, ovvero qualora, sempre in funzione della fase fenologica considerata, si verifichi la combinazione di temperatura e persistenza temporale di temperatura inferiore a 0°C considerata critica.

Nelle tabelle seguenti sono riportati per ciascuna delle fasi fenologiche di ogni coltura considerata, i livelli termici e temporali raggiunti i quali la garanzia è operante.

In ogni caso l'evento deve inoltre:

- essere riscontrato almeno sul **50%** della superficie agricola del comune di riferimento del certificato;
- produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante tali da compromettere la resa produttiva

### UVA DA VINO

FASE FENOLOGICA	GEMMA DORMIENTE	PIANTO	GEMMA GONFIA/ GEMMA COTONOSA	PUNTA VERDE	APERTURA GEMME / FOGLIE VISIBILI PRIMA FOGLIOLINA DISTESA/ PIU' FOGLIE DISTESE	GRAPPOLI VISIBILI/ GRAPPOLI SEPARATI/ BOTTONI FIORALI SEPARATI
TEMPERATURA SIGNIFICATIVA	- 23	-13	- 5° con + ore di esposizione	- 4° con + ore di esposizione°	1,5° con + ore di esposizione	-1° con + ore di esposizione

## POMODORO

FASE FENOLOGICA	Trapianto attecchimento piantine 3-5 foglie vere	Fase dalle 5-7 foglie vere ad inizio fioritura	Piena fioritura - Allegagione frutti	Completamento allegagione frutti palchi apicali - Inizio ingrossamento frutti palchi basali e medi	Completamento sviluppo frutti palchi apicali - Inizio invaiatura maturazione frutti palchi basali e medi	Progressiva maturazione dei frutti fino al completamento della medesima
TEMPERATURA SIGNIFICATIVA	+ 1,5 °C (durata 2-3 ore)	4-8 °C	8-10 °C	10-12 °C	10-12 °C	10-12 °C

## MAIS

FASE FENOLOGICA	EMERGENZA	I° SOTTOFASE DI LEVATA	II° SOTTOFASE DI LEVATA	FIORITURA	MATURAZIONE LATTEA	MATURAZIONE CEROSA	MATURAZIONE FARINOSA
TEMPERATURA SIGNIFICATIVA	--5° C per almeno 5 ore	-3° C per almeno 5 ore	-1° C per almeno 5 ore	-----	-----	-----	-----

## FRUMENTO

	EMERGENZA	ACCESTIMENTO	LEVATA	BOTTICELLA	SPIGATURA	ANTESI	MATURAZIONE
TEMPERATURA SIGNIFICATIVA	-6°C / -8°C	-15 C / -20 °C	-5°C / -8°C	-5°C	-3°C	-2°C	-2°C

## MELO

	GEMMA DORMIENTE	ORECCHIETTE DI TOPO /MAZZETTI AFFIORANTI	BOTTONI ROSA, MAZZETTI DIVARICATI	INIZIO FIORITURA/ ALLEGAGIONE
TEMPERATURA SIGNIFICATIVA	-23	- 5,5° / -7,5	-3,7	-1,8

## ALBICOCCO

	Gemma d'inverno	Gemma rigonfia	Calice e Corolla visibili	Fioritura	Caduta Petali Scamicatura Distensione cellulare
TEMPERATURA SIGNIFICATIVA	-18°C	-11,4°C	-8,6°C	-5,7°C	-3,8°C

## ACTINIDIA

	Gemma dormiente	Ingrossamento gemme	Rottura gemme	Foglie libere	Bottoni floreali distinguibili e fioritura
TEMPERATURA SIGNIFICATIVA	-18°C	-4,5°C	-3°C	-2°C	-1,5°C

Nel caso in cui le colture assicurate non rientrino tra quelle sopra riportate la garanzia opera comunque in presenza di un **abbassamento termico inferiore a 0°C** dovuto a presenza di masse d'aria fredda

**Siccità:** straordinaria carenza di precipitazioni pari almeno ad un terzo rispetto alle medie degli ultimi 5 anni, calcolata in un arco temporale di trenta giorni, che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o il depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso.

L'attivazione della garanzia avviene quando, con riferimento alla fase fenologica in cui si trova la coltura, l'apporto idrico naturale riscontrato, espresso in millimetri di pioggia, sarà inferiore fabbisogno di piovosità considerato come minimo necessario per il raggiungimento degli ordinari livelli di produzione.

Nelle tabelle seguenti sono riportati per ciascuna delle fasi fenologiche di ogni coltura considerata, i livelli minimi di piovosità al cui mancato raggiungimento la garanzia è operante.

In ogni caso l'evento deve:

- essere riscontrato almeno sul **50%** della superficie agricola del comune di riferimento del certificato;
- produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante tali da compromettere la resa produttiva.

### UVA DA VINO

FASE FENOLOGICA	GEMMA DORMIENTE	DA GEMMA GONFIA A ALLEGAGIONE	DA ACCRESCIMENTO ACINI A INVAIATURA	DA INVAIATURA A MATURAZIONE
FABBISOGNO IDRICO MINIMO	110 mm	210 mm	300 mm	250 mm

### POMODORO

FASE FENOLOGICA	Trapianto attecchimento piantine 3-5 foglie vere	Fase dalle 5-7 foglie vere ad inizio fioritura	Piena fioritura - Allegagione frutti	Completamento allegagione frutti palchi apicali - Inizio ingrossamento frutti palchi basali e medi	Completamento sviluppo frutti palchi apicali - Inizio invaiatura maturazione frutti palchi basali e medi	Progressiva maturazione dei frutti fino al completamento della medesima
FABBISOGNO IDRICO MINIMO	10 - 20 mm	30 - 40 mm	80 - 100 mm	100 - 120 mm	80 - 100 mm	50 - 60 mm

### MAIS

FASE FENOLOGICA	EMERGENZA	I° SOTTOFASE DI LEVATA	II° SOTTOFASE DI LEVATA	FIORITURA	MATURAZIONE E LATTEA	MATURAZIONE E CEROSA	MATURAZIONE E FARINOSA
FABBISOGNO IDRICO MINIMO	mm/ha 5	mm/ha 30	mm/ha 125	mm/ha 200	mm/ha 80	mm/ha 30	mm/ha 10

### FRUMENTO

FASE FENOLOGICA	EMERGENZA	ACCESTIMENTO	LEVATA	BOTTICELLA	SPIGATURA	ANTESI	MATURAZIONE
FABBISOGNO IDRICO (annuo 400-500 mm)	20 mm minimo	110 mm minimo	100 mm minimo	50 mm minimo	65 mm minimo	65 mm minimo	50 mm minimo

### ALBICOCCO

	GEMMA DORMIENTE	DA SCHIUSURA GEMMA A ALLEGAGIONE	DA MOLTIPLICAZIONE E CELLULARE A INDURIMENTO NOCCIOLO	DA DISTENSIONE CELLULARE A MATURAZIONE DI RACCOLTA	DA POST RACCOLTA A DIFFERENZIAZIONE GEMME AVVENUTA	DA DIFFERENZIAZIONE AVVENUTA A GEMMA DORMIENTE
TEMPERATURA SIGNIFICATIVA	20 mm fino, Nell'arco temporale sopraindicato. Può resistere fino a 60 gg. Consecutivi senza precipitazioni	40 mm. Nell'arco temporale sopraindicato. Può resistere fino a 40 gg. Consecutivi senza precipitazioni.	60 mm Nell'arco temporale sopraindicato. Può resistere fino a 40 gg. Consecutivi senza precipitazioni.	80 mm Nell'arco temporale sopraindicato. Può resistere fino a 35 gg. Consecutivi senza precipitazioni.	80 mm Nell'arco temporale sopraindicato. Può resistere fino a 35 gg. Consecutivi senza precipitazioni	50 mm Nell'arco temporale sopraindicato. Può resistere fino a 50 gg. Consecutivi senza precipitazioni

Nel caso in cui il prodotto assicurato non rientri tra quelli sopra esposti per siccità **deve comunque intendersi una straordinaria carenza di precipitazioni, pari almeno ad un terzo rispetto alle**

**medie del periodo (5 anni) di riferimento, calcolato in un arco temporale di trenta giorni (precedenti la data della denuncia), che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico, tale da rendere impossibili anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso.**

Tale evento deve provocare effetti determinanti sulla fisiologia delle piante oggetto di assicurazione con conseguente compromissione della produzione assicurata.

---

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### Norme che regolano l'assicurazione in generale

---

#### Art. 1- Oggetto dell'Assicurazione

La copertura assicurativa agevolata viene prestata **limitatamente ai Soci del Contraente e/o Assicurati che hanno sottoscritto con la Società un Certificato/una polizza di assicurazione agevolato/a relativamente ai pacchetti di avversità di frequenza previsti grandine, grandine e vento forte, grandine, vento forte ed Eccesso di pioggia afferente alle Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione – ASSICURAZIONE SULLE RESE DELLE PRODUZIONI VEGETALI PER I DANNI DA AVVERSITA' ATMOSFERICHE – ed. Febbraio 2022.**

Ove non di seguito derogato e/o riportato, **si intende qui richiamato l'Art. 2 - Oggetto della garanzia delle Condizioni Generali di Assicurazione.** La Società **indennizza la mancata o diminuita resa** causata dalle avversità previste dalla Definizione delle Avversità Assicurate **esclusivamente ove siano riportate sul certificato di assicurazione, ai soli effetti della perdita di quantità.**

**La copertura assicurativa è limitata alle sole specie riportate nelle definizioni, ovvero UVA DA VINO, POMODORO, MAIS, FRUMENTO, MELO, ALBICOCCO, ACTINIDIA.**

Per specie differenti la copertura può essere prestata solo su specifica richiesta ed autorizzazione scritta della Direzione della Società.

#### Art. 2 - Richiamo delle Condizioni Generali di Assicurazione

Ove non di seguito derogate e/o riportate, **si intendono espressamente qui richiamate, quali parti integranti delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, le Condizioni Generali di Assicurazione relative al prodotto – Assicurazione sulle rese delle produzioni vegetali per i danni da avversità atmosferiche di frequenza – agevolata da contribuzione pubblica – ed. 02.2022**

#### Art. 3 - Validità della copertura assicurativa

La validità del certificato **è subordinata alla contemporanea vigenza sul certificato agevolato delle avversità atmosferiche di frequenza per le medesime partite e produzioni assicurate.** In assenza del certificato agevolato, o in caso di mancata validità del certificato agevolato **per le avversità atmosferiche di frequenza**, la garanzia prestata per le avversità catastrofali agevolato non opera.

#### Art. 4 - Franchigia

Sono ammessi all'indennizzo i danni per eventi assicurati (Gelo e Brina, Alluvione e Siccità) **che generano una perdita di produzione superiore al livello soglia della resa media individuale per azienda**, per singolo prodotto e per singolo Comune, in conformità a quanto previsto dal Piano di Gestione dei Rischi vigente.

Il danno **viene indennizzato, per azienda, al netto della franchigia contrattuale e degli eventuali scoperti, fermi restando i limiti di indennizzo**, così come di seguito riportato.

L'assicurazione è prestata con l'applicazione della franchigia espressa in centesime parti del valore assicurato iniziale in garanzia escluse dall'indennizzo, che deve risultare sulla polizza integrativa non agevolata che ne costituisce l'unico elemento di prova.

**L'aliquota di franchigia fissa assoluta da applicare in detrazione al danno causato al verificarsi delle calamità Gelo e Brina, Alluvione e Siccità è pari a 30%**

Nel caso di eventi da grandine, vento, eccesso di pioggia o eccesso di neve concomitanti **verrà applicata la franchigia superiore.**

Nel caso vi siano danni relativi ad avversità assicurate liquidate al superamento della soglia comune/prodotto per singola varietà assicurata e danni liquidati per partita, secondo la presente copertura assicurativa, l'eventuale indennizzo relativo al danno delle avversità Grandine e Vento forte andrà riparametrato al fine di mantenere l'indennizzo nei limiti previsti dal valore assicurato per singola partita (vedasi "Esempi di liquidazione del danno in caso di danni combinati")

#### **Art. 5 - Limite d'Indennizzo**

**Fermo restando il disposto dell'articolo 4 - Franchigia la Società non indennizzerà l'importo superiore al 50% del valore assicurato iniziale, al netto della franchigia.**

#### **Art. 6 - Decorrenza e cessazione della garanzia**

**Fermo restando quanto riportato nel Art. 10 - Decorrenza e cessazione della garanzia delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia decorre a partire dalla data di notifica della proposta (fermo il disposto dell'art. 1326 del Codice civile in materia di accettazione della proposta da parte della Società) come segue:**

- a partire dalle **ore 12 del 15° giorno successivo** per l'avversità Gelo/Brina ed Alluvione, fermo restando quanto segue:
  - **uva da vino:** dalla schiusa delle gemme;
  - **mais da granello:** dall'emergenza e comunque dalle ore 12 del 1° Aprile;
  - **pomodoro da industria:** dall'emergenza, in caso di semina, o ad attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla in caso di trapianto e comunque dalle ore 12 del 5 Aprile per il Nord Italia e delle ore 12 del 1° Aprile per il restante territorio;
  - **frumento:** dalla fase fenologica di levata, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante assicurate presenti nella polizza raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico, e comunque non prima delle ore 12.00 del 1° marzo.
  - **actinidia:** dalla schiusa delle gemme;
  - **melo e albicocco:** per la garanzia gelo e brina dalla schiusa delle gemme, per la garanzia alluvione dall'allegagione
  
- a partire dalle **ore 12 del 30° giorno successivo** per l'avversità Siccità, fermo restando quanto segue:
  - **uva da vino:** dalla schiusa delle gemme;
  - **mais da granello:** dall'emergenza e comunque dalle ore 12 del 1° Aprile;
  - **pomodoro da industria:** dall'emergenza, in caso di semina, o ad attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla in caso di trapianto e comunque dalle ore 12 del 5 Aprile per il Nord Italia e delle ore 12 del 1° Aprile per il restante territorio;
  - **frumento:** dalla fase fenologica di levata, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante assicurate presenti nella polizza raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico, e comunque non prima delle ore 12.00 del 1° marzo.
  - **actinidia:** dalla schiusa delle gemme;
  - **melo e albicocco:** dell'allegagione

#### **Cessazione**

La garanzia, per tutte le specie, cessa all'inizio della fase di maturazione commerciale del prodotto o anche prima, se il prodotto è già stato raccolto, e comunque **non oltre le ore 12 del 15 maggio.**

**Pomodoro:** la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa alle ore 12:00 del 110° giorno dal trapianto del prodotto, e comunque non oltre le ore 12.00 del:



- 30 Settembre per l'Italia Settentrionale;
- 20 Settembre per il resto d'Italia.

### Art. 7- Esclusioni

Oltre a quanto previsto nelle Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione – *art. 19 – Esclusioni*, sono esclusi dall'indennizzo i danni provocati da qualsiasi altra causa, anche atmosferica, diversa da quelle oggetto di garanzia, che abbia preceduto, accompagnato o seguito gli eventi assicurati, nonché l'aggravamento dei danni coperti da garanzia che possa conseguirne.

In particolare, la Società non è obbligata in nessun caso per:

- danni da mancata o non puntuale raccolta del prodotto giunto a maturazione di raccolta per qualsiasi causa (atmosferica, di mercato, indisponibilità di macchine in conto terzi, ecc.);
- danni da errate e/o non puntuali pratiche agronomiche o colturali, allettamenti conseguenti a errate concimazioni;
- aggravamento dei danni da eventi assicurati dovuto a mancata esecuzione delle normali pratiche agronomiche successivamente agli eventi;
- danni indiretti (esempio: ridotta produzione di gemme a fiore);
- danni verificatisi in occasione di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine;
- formazione di ruscelli, inondazione;
- innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia;
- danni verificatisi a colture su terreni di golena a seguito di inondazione e/o alluvione e/o eccesso di pioggia;
- malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- danni causati da animali selvatici o allo stato brado;
- danni dovuti a cause fisiologiche e/o normale alternanza di produzione della coltura;
- danni conseguenti a fitopatie, anche se conseguenti a eventi assicurati;
- danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- incendio

### Art. 8 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno

La quantificazione del danno dovrà essere effettuata con riferimento all'intera produzione assicurata ubicata nel medesimo comune, in base ai quantitativi assicurati e ai relativi prezzi unitari riportati nel certificato di assicurazione.

Il processo di determinazione del danno sarà il seguente:

- a) il valore della produzione risarcibile si ottiene **detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati**, come quantificati all'art. 26 – *Mandato del perito* punto 6 e moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario fissato nel certificato di assicurazione;
- b) al valore della produzione risarcibile vengono applicate:
  - le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito delle avversità assicurate, valutate per differenza tra il risultato della produzione risarcibile e la produzione ottenibile stimata con la perizia;
  - le centesime parti del danno di qualità del prodotto ottenute convenzionalmente mediante l'applicazione sul prodotto residuo delle tabelle indicate nelle Condizioni Speciali, se previste.

- c) la quantificazione del danno andrà effettuata separatamente per i danni prodotti da avversità di frequenza e quelli prodotti dalle avversità catastrofali. Le operazioni di stima si svolgeranno secondo la sequenza determinata dal succedersi cronologico degli eventi ed i periti compileranno due o più distinti bollettini di perizia; per i bollettini successivi al primo, le centesime parti di danno accertato dal perito andranno applicate alla produzione risarcibile al netto del valore corrispondente al danno lordo indicato sul bollettino precedente, ovvero al valore residuo.
- d) nel caso delle avversità di frequenza la quantificazione del danno terrà conto dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali, e sarà riferita a ciascuna partita in base a quanto previsto *Art. 27 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Condizioni Generali di Assicurazione. Nel caso delle avversità catastrofali la quantificazione del danno terrà conto della mancata o diminuita produzione e sarà espressa come media ponderata del danno stimato sulle singole partite.
- e) dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti alle avversità assicurate ma verificatisi prima della decorrenza della garanzia, come specificato all'*art. 20 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia* e, per ciascun bollettino delle due tipologie di avversità, frequenza e catastrofali, quelle relative alla franchigia così come stabilito all'*art. 4 - Franchigia, art. 5 - Limite di indennizzo*. Il danno così determinato sarà sottoposto, ove previsto, al limite di indennizzo, come previsto all'*art. 4 - Franchigia, art. 5 - Limite di indennizzo* e alle disposizioni di cui all'*art. 6 - Soglia*.

---

## CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

---

### Art. 7 - Valutazione del danno di quantità - Operatività della Garanzia

#### **Avversità Alluvione:**

La garanzia **non copre** le colture ubicate nei terreni golenali o nelle vasche di espansione dei fiumi e comunque per impianti entro i 50 metri dall'alveo del fiume.

Gli effetti che l'avversità è in grado di arrecare sono riconducibili a:

- morte delle piante;
- ridotta produzione delle piante per la sofferenza connessa all'asfissia radicale;
- imbrattamento dei frutti per depositi di materiale alluvionale.

#### **Avversità Gelo e Brina primaverili:**

Gli effetti che l'avversità è in grado di arrecare sono riconducibili a:

- **morte delle piante** sulle colture erbacee;
- **distruzione** totale o parziale **di germogli fertili**;
- **distruzione** totale o parziale di **infiorescenze o singoli fiori**;
- **allessamento** dei **frutticini**;

#### **Avversità Siccità:**

Gli effetti che l'avversità è in grado di arrecare sono riconducibili a:

Per il prodotto UVA DA VINO:

- ridotto sviluppo dei grappoli / acini;
- appassimento delle bacche.

Per il prodotto FRUTTA in genere:

- cascola dei frutti destinati alla produzione a seguito dello stress idrico;
- frutti considerati persi in quanto di calibro non idoneo alla commercializzazione.

Per il prodotto MAIS:

la garanzia **decorre** dall'inizio della fase fenologica "seconda sotto fase di levata", e **cessa**:

- per il **mais da granella, da insilaggio, da biomassa, da seme** alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa;
- per il **mais dolce**: alla fine della fase fenologica di maturazione lattea.

### Art. 7 - Richiamo delle Condizioni Speciali di Assicurazione

**Con riferimento ai soli danni di quantità, si intendono espressamente qui richiamate, quali parti integranti delle presenti Condizioni Speciali di Assicurazione, le Condizioni Speciali di Assicurazione riportate sulle Condizioni Generali di Assicurazione relative al prodotto - Assicurazione sulle rese delle produzioni vegetali per i danni da avversità atmosferiche - agevolata da contribuzione pubblica - ed. 02.2022.**

**Fatta salva la possibilità di ricorrere a specifiche pattuizioni non verrà riconosciuto alcun danno di perdita di qualità.**

**ESEMPI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO nel CASO DI DANNI COMBINATI:**

<b>IPOTESI CON DANNO MEDIO CAT SOPRA FRANCHIGIA</b>										
<b>Risultati sull'analisi del danno</b>										
Partita	Varietà	Qli assicurati	Comune	Valore assicurato	Quintali persi da gelo	Totali quintali persi	Danno quantità totale %	Danno totale % Cat	Danno tot %.	
1	Valpolicella DOC	150	Verona	15.000,00	95	95	63,33	63,33	63,33	
2	Valpolicella DOC	300	Verona	30.000,00	170	170	56,67	56,67	56,67	
3	Valpolicella DOC	100	Verona	10.000,00	20	20	20,00	20,00	20,00	
		550		55.000,00	285	285		0		
Valore residuo per calcolo danno CAT	Danno CAT %	Danno medio CAT	Franchigia %	Indennizzo in euro						
15.000,00	63,33	51,82	30	12.000,00						
30.000,00	56,67	51,82	30							
10.000,00	20,00	51,82	30							
						<b>Indennizzo totale</b>	<b>12.000,00</b>			

<b>IPOTESI CON DANNO DI FREQUENZA SOPRA FRANCHIGIA</b>										
<b>Risultati sull'analisi del danno</b>										
Partita	Varietà	Qli assicurati	Comune	Valore assicurato	Quintali persi da grandine	Totali quintali persi	Danno quantità totale %	Danno totale % Freq.	Danno tot %.	
1	Valpolicella DOC	150	Verona	23.000,00	85	85	56,67	56,67	56,67	
2	Valpolicella DOC	300	Verona	25.000,00	125	125	41,67	41,67	41,67	
3	Valpolicella DOC	100	Verona	14.000,00	40	40	40,00	40,00	40,00	
		550		62.000,00	0	250		0		
Valore residuo per calcolo danno catastofale	Danno Freq. %	Franchigia %	Indennizzo in euro							
23.000,00	56,67	10	10.733,33							
25.000,00	41,67	10	7.916,67							
14.000,00	40,00	10	4.200,00							
						<b>Indennizzo totale</b>	<b>22.850,00</b>			

**IPOTESI DANNI COMBINATI CON DANNO MEDIO CAT SOPRA FRANCHIGIA**

**Risultati sull'analisi del danno**

Partita	Varietà	Qli assicurati	Comune	Valore assicurato	Quintali persi da grandine	Quintali persi gelo	Totali quintali persi	Danno quantità totale %	Danno di quantità % Grandine	Danno qualità % Grandine	Danno totale % Cat	Danno totale % Freq.	Danno Tot %.
1	Valp.ella DOC	150	Verona	15.000	20	80	100	66,67	13,33	5	53,33	18,33	71,67
2	Valp.ella DOC	300	Verona	30.000	60	130	190	63,33	20,00	8	43,33	28,00	71,33
3	Valp.ella DOC	100	Verona	10.000	10	30	40	40,00	10,00	4	30,00	14,00	44,00
		550		55.000	90	240	330	60			44		
Valore residuo per calcolo danno catastrofale	Danno cat %	Danno medio CAT	Franchigia %	Indennizzo euro	Valore residuo per calcolo danno frequenza	Danno Freq. %	Franchigia %	Indennizzo in euro					
15.000,00	53,33	43,64	30	7.500,00	7.000,00	18,33	10	583	<b>Indennizzo totale</b>		<b>11.423,33</b>		
30.000,00	43,33	43,64	30		17.000,00	28,00	10	3060					
10.000,00	30,00	43,64	30		7.000,00	14,00	10	280					
								<b>3.923,33</b>					